COMUNE DI MEANA DI SUSA PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16/2014

.....

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITA' IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DI CUI AL TITOLO III CAPO IV DEL D.LGS.267/2000 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 136 DELLA L. 7.4.2014 N. 56.

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA
1	COTTERCHIO Adele	SINDACO
2	AJNARDI Laura	CONSIGLIERE
3	BERGERO Battista (Tino)	46
4	RAGALZI Federico	66
5	COL Davide Domenico	46
6	COTTERCHIO Ivo	46
7	ALLEMANO Fulvia	"
8	PETROLATI Daniele	"
9	CAPELLA Leonardo	"
10	MICHELON Simona	"
11	LONGO Valeria Maria	"

Dei suddetti consiglieri sono assenti : nessuno

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Marina BARBERIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il geom. Adele COTTERCHIO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del C.C. n. 16 del 10.6.2014

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITA' IN MATERIA DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DI CUI AL TITOLO III CAPO IV DEL D.LGS.267/2000 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 136 DELLA L. 7.4.2014 N. 56.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 3.08.1999 n. 265 ha riscritto al capo III (articoli da 18 a 28) la disciplina dello "status" degli Amministratori comunali, innovando, in modo particolare, alle disposizioni della legge 27.12.1985 n. 816; (il termine "status" dell'Amministratore locale viene, per la prima volta, introdotto nel campo normativo con riferimento agli Amministratori locali);
- in particolare, l'art. 23 della legge 3.08.1999 n. 265, stabiliva che:
 - la misura minima del gettone di presenza ai Consiglieri comunali è determinata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23.08.1988 n. 400, articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti (comma 9);
 - i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito, nell'ambito di un mese, da un Consigliere può superare l'importo pari ad 1/3 dell'indennità massima prevista per il Sindaco (comma 3):
 - gli Amministratori cui viene corrisposta l'indennità di funzione non percepiscono alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni costituenti emanazione degli Organi stessi;
 - i gettoni di presenza definiti con il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, possono essere incrementati e/o diminuiti con deliberazione del Consiglio comunale;
 - la spesa complessiva risultante, nel caso di incremento, non deve superare una quota predeterminata dallo stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli Enti, dal succitato decreto ministeriale. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli Enti locali in dissesto finanziario;
- il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha emanato il decreto n. 119 del 4.4.2000 recante le nuove indennità per gli Amministratori locali, a partire dal 28.05.2000;
- questo Comune, in applicazione del succitato D.M., ha stabilito la misura del gettone di presenza per i Consiglieri e per ogni seduta del consiglio comunale in lordi € 17,04; l'indennità per il Sindaco in lordi € 1.291,14, l'indennità per il Vice-Sindaco in lordi € 193,67 (15% della misura spettante al Sindaco) e per gli Assessori in lordi € 129,11 (10% della misura spetante al Sindaco);
- l'art.1 comma 54 della L. 23.12.2005 n.266 (L.F. 2006) ha previsto la riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali con la conseguenza che i succitati gettoni e indennità sono stati rideterminati dal 2006 in lordi € 15,34 (gettone Consiglieri); lordi € 1.162,03 (indennità Sindaco); lordi € 174,30 (indennità Vice Sindaco) e lordi € 116,20 (indennità Assessori);
- le indennità così come deliberate per il 2006 sono state confermate per i successivi anni e pertanto fino alla scadenza del mandato elettorale al 25.5.2014;
- questo Comune, **che conta una popolazione di 841 abitanti**, aveva un Consiglio comunale composto da 12 Consiglieri oltre il Sindaco ed una Giunta Comunale composta da quattro Assessori;

Considerato che la Legge 7.4.2014 n. 56 (cd. Legge Delrio) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7.4.2014, all'art. 1 commi 135 e 136 recita:

"comma 135 . All'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due; b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti,

il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e' stabilito in quattro»; b) le lettere c) e d) sono abrogate.

comma 136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla <u>legislazione vigente</u>, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti."

Richiamate:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24.4.2014
- la nota della Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 201400166 del 8.4.2014

Atteso che per legislazione vigente, così come richiamata dall'art. 1 comma 136 succitato (e pertanto ante L. 56/2014) si deve intendere l'art. 16 comma 17 del D.L. 13.8.2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14.9.2011 n. 148 prima della modifica apportata dalla L. 56/2014, che prevedeva:

"A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; omissis";

Rilevato che nella fattispecie di questo Comune (con una popolazione al 31.12.2013 di 841 abitanti):

- nella "legislazione vigente" (art. 16 comma 17 del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni nella L. 148/2011) era prevista l'eliminazione della Giunta comunale ed il Consiglio comunale composto da sei consiglieri oltre il Sindaco;
- con la L. 56/2014 il numero degli Assessori per i Comuni fino a 3000 abitanti è stato riportato a due ed il numero dei Consiglieri a dieci;

Ritenuto conseguentemente che, dovendo assicurare l'invarianza della spesa, non è possibile prevedere alcuna indennità agli Assessori comunali (ora previsti in numero di due), in quanto nella legislazione vigente la Giunta non era prevista per i comuni inferiori a 1000 abitanti;

Visto il comma 18 dello stesso art. 16 del D. L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 14.9.2011 n. 148 che recita:

"A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

Considerato che:

- l'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 disciplina la corresponsione delle indennità agli amministratori, compresi i gettoni di presenza del Consiglio comunale e la Legge 56/2014 non ha modificato il succitato comma 18;
- il comma 9 dell'art. 16 del D. L. 138/2011 che conteneva originariamente il riferimento temporale certo a decorrere dal quale ai consiglieri dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti non spettava più il gettone di presenza, è stato riscritto dalla L. 135/2012 (prevedendo peraltro la composizione degli organi delle unioni di comuni senza aggiungere nulla su scadenze temporali) e successivamente abrogato dalla L. 56/2014;
- il comma 18 dello stesso art. 16 continua tuttora a richiamare il comma 9 al fine della decorrenza temporale dell'eliminazione del gettone di presenza ai consiglieri comunali;

Rilevato che con l'abrogazione del comma 9 e la confusione normativa che si è creata, non è al momento chiaro stabilire la data esatta per l'applicazione del comma 18 succitato;

Atteso che, al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alla legislazione vigente in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III capo IV della parte prima del testo unico, così come previsto dal comma 136 dell'art. 1 della L. 56/2014, occorre comunque rideterminare il gettone di presenza dei Consiglieri comunali in modo da non superare l'importo di spesa teorico che si sarebbe sostenuto ove si fosse andati ad elezione con la composizione stabilita dal D.L. 138/2011;

Ritenuto conseguentemente che l'importo massimo dei gettoni di presenza a decorrere dal primo Consiglio comunale dopo le consultazioni elettorali, è fissato in \in 9,20 a seduta per ciascun consigliere, determinato moltiplicando l'importo precedentemente stabilito in \in 15,34 per n. 6 consiglieri e dividendo per n. 10 consiglieri;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 in merito alla regolarità tecnica del Segretario comunale ed in merito alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area amministrativo contabile;

Dato atto che il Segretario comunale ha svolto le funzioni di assistenza e collaborazione giuridico amministrativa previste dalla vigente normativa;

Vista l'attestazione sulla correttezza del presente provvedimento, espressa dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 1 comma 136 della Legge n. 56/2014;

Uditi i seguenti interventi:

<u>Il Consigliere Leonardo Capella</u> ritenuta la situazione economica, a seguito consultazione con il suo gruppo, propone che il gettone venga azzerato.

<u>Il Sindaco</u> risponde che il gettone va determinato e che ogni Consigliere può rinunciarci con apposita attestazione.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti n. 11
Astenuti n. =
Favorevoli n. 8

- Contrari n. 3 Sigg. Leonardo Capella, Simona Michelon e Valeria Maria Longo

DELIBERA

- 1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
- 2. di prendere atto che, nella fattispecie di questo Comune che conta una popolazione di 841 abitanti, non è dovuta alcuna indennità agli Assessori comunali;
- 3. di dare atto che, con effetto dal primo Consiglio comunale dopo le consultazioni elettorali, l'importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali, è rideterminato in € 9,20 a seduta;
- **4.** di dare atto che, con il presente provvedimento, <u>viene assicurata l'invarianza della spesa teorica in materia di status degli amministratori locali in rapporto alla legislazione vigente, come previsto dall'art. 1 comma 136 della Legge 56 del 7.4.2014;</u>
- 5. di dare atto che, in questo Comune, non sono previsti ulteriori oneri per attività degli amministratori locali;
- **6.** di demandare a successivi provvedimenti eventuali nuove determinazioni in caso di diverse interpretazioni e/o istruzioni che dovessero intervenire in materia;
- 7. di dare atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., in merito alla regolarità tecnica del Segretario comunale ed in merito alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area amministrativo contabile e che il Segretario comunale ha svolto le funzioni di assistenza di collaborazione giuridico amministrativa previste dalla Legge;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una seconda e distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Presenti n. 11 - Astenuti n. = - Favorevoli n. 8

Contrari n. 3 Sigg. Leonardo Capella, Simona Michelon e Valeria Maria Longo

dott.sa MB/dott.sa mb

IL SINDACO F.to Geom. Adele COTTERCHIO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.sa Marina BARBERIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.. 124 comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Meana di Susa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.sa Marina BARBERIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Meana di Susa, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.sa Marina BARBERIS

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione			
	È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)		
	E' divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)		
	E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Meana di Susa nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal al n del Registro Pubblicazioni.		
Meana di Susa lì			

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.sa Marina BARBERIS